



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 214 del registro  data 29/11/2023	<b>OGGETTO:</b> Cooperativa Sociale Eden c/Comune di Scicli - Approvazione accordo transattivo e relativo schema di transazione.
---	--

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di novembre alle ore 17:10 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 15 del 28/11/2023, avente per oggetto: “Cooperativa Sociale Eden c/Comune di Scicli - Approvazione accordo transattivo e relativo schema di transazione.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 15 del 28/11/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando alla stessa tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....  
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*  
**SETTORE I AFFARI GENERALI**



\*\*\*\*\*

**REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N° 15

Del 28/11/2023

**OGGETTO: Cooperativa Sociale Eden c/Comune di Scicli - Approvazione accordo transattivo e relativo schema di transazione.**

La sottoscritta Dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Responsabile Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Interno:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso:**

- che all'esito della procedura esecutiva n. 1143/2017 R.G.E. – promossa dal creditore Cooperativa Sociale Eden contro l'ex dipendente (omissis) – il Tribunale di Ragusa rendeva, in data 11/07/2023, l'ordinanza di assegnazione somme in pagamento della somma di € 14.773,07 oltre interessi come concessi in D.I. e spese di registrazione del D.I. e dell'ordinanza, nei limiti dell'importo pignorato, disponendo che il terzo pignorato Comune di Scicli corrispondesse direttamente alla creditrice precedente le somme trattenute;

- che la suddetta ordinanza di assegnazione somme, munita di formula esecutiva, veniva notificata all'Ente in data 19/07/2023;

- che con nota prot. n. 29347 del 24/07/2023 l'Ente forniva riscontro al legale del creditore comunicando che, a seguito di sospensione della procedura esecutiva con provvedimento del Tribunale di Ragusa del 08/04/2018, il Comune di Scicli non aveva effettuato alcuna trattenuta;

**Vista** la nota acquisita al prot. n. 30816 del 03/08/2023 con cui l'Avv. Avveduto nel rappresentare l'obbligo del Comune all'accantonamento mensile delle somme assegnate, quantificate dal Giudice in € 14.773,07 oltre interessi e spese di registrazione, invita l'Ente a provvedere entro i termini assegnati al versamento delle stesse;

**Dato atto** che con deliberazione di G.C. n. 196 del 06/11/2023 si è provveduto a conferire incarico legale stragiudiziale di assistenza all'Ente avverso la procedura esecutiva n. 1143/2017, all'Avv. Giuseppe Raffaele Morana del Foro di Ragusa, che ha avviato delle trattative con il procuratore del creditore al fine di raggiungere un bonario componimento della controversia;

**Considerato** che con email del 27/11/2023 l'Avv. Morana ha inoltrato proposta di transazione tra la Cooperativa Sociale Eden assistita dall'Avv. Avveduto, e il Comune di Scicli, per definire transattivamente la vertenza con il pagamento in favore della creditrice della somma di € 12.600,00, determinata a saldo e stralcio per gli accantonamenti conseguenti alla notifica del pignoramento presso terzi di cui alla proc. esec. mobiliare n. 1143/2017 R.G.E. Trib. Ragusa;

**Ritenuto** vantaggioso per l'Ente procedere ad accordo bonario con la Cooperativa Sociale Eden, atteso che esso permette di realizzare un abbattimento dei costi derivanti dall'ordinanza di assegnazione somme (non opposta), oltre ad evitare gli ulteriori costi della procedura esecutiva cui l'Ente si espone in caso di mancato pagamento;

**Ricordato** che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e ss. del c.c., con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra loro;

**Dato atto che:**

1. di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
2. la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
3. uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

**Valutata** la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- I. l'esistenza di una richiesta di composizione bonaria della lite;
- II. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c.c.;
- III. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.;
- IV. l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.

**Ritenuto** che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

**Vista:**

4. la deliberazione n.88/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
5. la deliberazione n. 164/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;

**Richiamato** l'orientamento della giurisprudenza contabile, che ritiene obbligatorio il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239 D.lgs. n. 267/2000, su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio comunale (sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SRCPIE/Par del 25 settembre 2013 e sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013) e dato atto, conseguentemente, che la transazione in oggetto non è da sottoporre al parere del Revisore dei Conti;

**Visto** lo schema di scrittura privata, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con cui alla sottoscrizione il Comune si impegna, a saldo di ogni pretesa, a corrispondere il pagamento della somma di € 12.600,00 *omnia*, entro e non oltre il 31/12/2023;

**Rilevato** che secondo l'orientamento pacifico della Corte dei Conti anche le ordinanze di assegnazione somme (esecutive e non opposte) rientrano nel novero dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Basilicata deliberazione n. 121/2013/PAR, del 27.11.2013; Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna 241/2013/PAR, del 25.06.2013;

**Dato atto** che, successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, con determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno di spesa e a liquidare le relative somme;

**Visti** i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'OR.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

#### **PROPONE**

1. **di procedere**, per quanto in premessa esposto, alla transazione con la Cooperativa Sociale Eden, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Antonio Costanzo, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Scicli, C.da Zagarone snc, assistito dall'Avv. Rosario Avveduto con studio legale in Scicli in Via Bixio n. 64, per la complessiva somma di 12.600,00 *omnia*, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31/12/2023;
2. **di approvare** l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. **di autorizzare** la Responsabile del Settore I – Affari Generali, alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento;
4. **di demandare** al Consiglio Comunale l'adozione dell'atto di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'ordinanza di assegnazione somme del G.E. del Tribunale di Ragusa del 11/07/2023;
5. **di dare atto** che, successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio, con successivo provvedimento gestionale sarà assunto il relativo impegno di spesa a valere sul bilancio di esercizio, oltre che a liquidare la relativa somma;
6. **di trasmettere** la presente deliberazione all'Ufficio Avvocatura Comunale, al legale dell'Ente e al legale della creditrice, avv. Rosario Avveduto;
7. **di pubblicare** la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
8. **di dichiarare**, con separata votazione, l'immediata esecutività della deliberazione in oggetto, ai sensi della L.R. 44/91 art. 12, stante l'imminente scadenza dei termini assegnati per il pagamento.



Il Responsabile del Settore  
(dott.ssa Maria Sgarlata)

### **Scrittura privata**

L'anno duemilaventitré, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Scicli,  
tra:

- Comune di Scicli (P.I.: 00080070881), in persona del \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ domiciliato in Via F. Mormina Penna n. 1, assistito dall'Avv. Giuseppe Raffaele Morana, da una parte;

- Cooperativa Sociale Eden (P.I.: 01438680884), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Costanzo Antonio, per la carica domiciliato, come per legge, presso la sede sociale, in Scicli, c. da Zagarone s.n.c., assistito dall'Avv. Rosario Avveduto, dall'altra parte

#### **premesse**

- che la Cooperativa Sociale Eden vanta nei confronti della Sig.ra (omissis) in forza del decreto ingiuntivo n. 1023/17D.I. - Trib. Ragusa un credito di €. 9.900,00, oltre compensi per la fase monitoria ed interessi;

- che sulla scorta di detto decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecutorietà è stato intimato precetto ed all'esito, in pendenza di opposizione, è stato notificato pignoramento presso terzi, aggredendo la retribuzione che dal (omissis) era percepita dal Comune di Scicli per il rapporto di lavoro subordinato prestato;

- che, a seguito dell'opposizione, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, conseguentemente, anche la procedura esecutiva è stata sospesa per tutta la durata del giudizio di opposizione;

- che, prima che venisse disposta la sospensione dell'esecuzione, il Comune aveva reso dichiarazione positiva, senza tuttavia accantonare la quota pignorabile della retribuzione corrisposta a (omissis);

- che, all'esito della definizione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo è stato confermato e (omissis) condannato al pagamento della somma ingiunta, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. ed al rimborso dei compensi anticipati dalla opposta;

- che, sulla scorta della sentenza sopra indicata, è stata riassunta la procedura esecutiva sospesa e con ordinanza dell'11/07/2023, notificata al Comune il 19/07/2023, è stata disposta l'assegnazione delle somme pignorate;

- che, a seguito della notifica dell'ordinanza di assegnazione, è stato rilevato che sulla retribuzione di (omissis) non erano stati operati gli accantonamenti mensili dell'importo pignorato;

- che la Coop. istante ha ottenuto nei confronti d(omissis) decreto ingiuntivo n. 1023/17 D.I. e la sentenza n. 1602/22 resa a conclusione del giudizio di opposizione n. 4031/17 R.G. Trib. Ragusa, nonché nei confronti del Comune di Scicli l'ordinanza di assegnazione somme resa a conclusione del procedimento iscritto al n. 1143/17 R.G.E. Trib. Ragusa;

- che, in forza dei titoli sopra indicati, la Coop. Soc. Eden ha manifestato l'intenzione di procedere nei confronti del Comune di Scicli per il recupero della somma portata dall'ordinanza di assegnazione pari ad €. 14.773,07, oltre imposta di registro, interessi e spese;

- che il Comune di Scicli, al fine di evitare i maggiori oneri conseguenti alla esecuzione in proprio danno dell'ordinanza di assegnazione, ha manifestato l'intenzione di risolvere la questione in via transattiva, per poi rivalersi per l'importo pagato nei confronti di (omissis);

- che, in considerazione della possibilità di risolvere la pendenza in via transattiva, le parti hanno avviato trattative per giungere ad un accordo che soddisfacesse gli interessi di entrambe, evitasse le maggiori spese della procedura esecutiva e consentisse la pronta riscossione dell'importo dovuto;

- che, in ragione di ciò, il Comune ha proposto di risolvere la controversia con il pagamento a saldo e stralcio dell'importo di €.12.600,00 e che la Coop. Sociale Eden si è dichiarata disponibile ad accettare detta proposta.

Quanto sopra premesso, i sottoscritti

**dichiarano e convengono**

1.- La superiore narrativa costituisce parte integrante della presente scrittura;

2.- Il Comune di Scicli, all'esito della sottoscrizione della presente, si impegna a corrispondere alla Cooperativa Sociale Eden l'importo di €. 12.600,00 determinato a saldo e stralcio per gli accantonamenti conseguenti alla notifica del pignoramento presso terzi di cui alla proc. esec. mobiliare n. 1143/17 R.G.E. Trib. Ragusa, gravante sulla retribuzione percepita da (omissis) per il rapporto di lavoro dipendente già in essere con quest'ultimo Ente e fino al suo collocamento in quiescenza;

3.- La Cooperativa Sociale Eden accetta la riduzione dell'importo dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione a condizione che lo stesso venga corrisposto da parte dell'Amministrazione entro e non oltre la data del 31.12.23, rimanendo salvo il diritto della società creditrice di procedere nei confronti di (omissis) per il recupero del residuo importo ancora dovuto;

4.- Le parti con la sottoscrizione della presente scrittura si danno reciprocamente atto che la riduzione dell'importo assegnato con l'ordinanza di assegnazione è conseguenza della celerità della definizione della pendenza e che la presente transazione, non avendo efficacia novativa, mira solamente a regolare le modalità di pagamento degli importi sulla scorta della stessa dovuti.

5.- Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il mancato pagamento ad opera del Comune entro il termine essenziale ed ultimo del 31.12.23 comporterà la risoluzione della presente scrittura senza necessità di ricorrere ad azione di risoluzione giudiziale, con il diritto per la società creditrice di procedere ad esecuzione sia nei confronti dell'Amministrazione che nei confronti di (omissis) in forza dei titoli già in proprio possesso per il recupero dell'importo dovuto. Con l'effettivo pagamento dell'importo, come sopra concordato, di €. 12.600,00, le parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.

6.- Per quanto non previsto, le parti si rimettono alle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Letto confermato e sottoscritto.



# COMUNE DI SCICLI

*Libero Consorzio Comunale di Ragusa*

## **SETTORE I AFFARI GENERALI**

Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 15 del 28/11/2023

**OGGETTO:** Cooperativa Sociale Eden c/Comune di Scicli - – Approvazione accordo transattivo e relativo schema di transazione.

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 28.11.2023



**Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)**

*M. Sgarlata*

---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 29.11.2023



**Il Responsabile Settore Finanze  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**

*G. Galanti*

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE  
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 29-11-23 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Ac. N. \_\_\_\_\_